

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAVAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1984

Inquadramento del personale statale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale di cui trattasi, già assunto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana del Territorio di Trieste ed in servizio alla data del 25 ottobre 1954, per effetto della legge 28 agosto 1954, n. 961, è stato trattato in servizio alle dipendenze del Commissariato del Governo, istituito con il *Memorandum* d'intesa.

Con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, il personale stesso è stato poi inquadrato nel « ruolo speciale ad esaurimento » — tenuto dal Ministero del tesoro — ed assegnato alle singole Amministrazioni statali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.

Il trattamento economico ha trovato riferimento prima nelle tabelle di equiparazione A, B e C allegate alla legge n. 1600 del 1960 (modificato con legge 6 agosto 1966, n. 631, limitatamente alla tabella C, ex coefficienti 131 e 180), quindi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970 ed infine nel nuovo assetto retributivo-funzionale del personale statale, in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, e del decreto del Presidente della Repubblica

ca 9 giugno 1981, n. 310, con riferimento alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per quanto attiene, invece, al trattamento giuridico e più specificatamente alle qualifiche e alle carriere, mentre per il personale salariato ha trovato applicazione lo stato giuridico degli operai dello Stato (legge 5 marzo 1961, n. 90), altrettanto non è avvenuto per il personale impiegatizio. Infatti, pur espletando la vasta gamma di funzioni del personale del ruolo ordinario, gli impiegati del ruolo speciale ad esaurimento non hanno mai potuto assumere le corrispondenti qualifiche.

L'articolo 30 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 ha, peraltro, disposto l'inquadramento di detti impiegati nelle qualifiche funzionali 2<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>, avuto riguardo alle mansioni svolte per almeno tre anni e riferite alle carriere ausiliaria, esecutiva, di concetto e direttiva. Tale inquadramento è avvenuto con decreto del Ministro del tesoro — con decorrenza giuridica 1<sup>o</sup> gennaio 1978 — considerando tutto il personale alla qualifica iniziale delle citate carriere (ora soppresse).

Per quanto attiene al personale in questione — assegnato al Ministero dell'interno — attualmente in servizio (243 uni-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tà) è possibile, ora, pervenire al completo riconoscimento dello stato giuridico alla luce della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, riguardante l'ordinamento del personale civile di detto Ministero.

In effetti, la tabella IV — allegata al citato decreto presidenziale n. 340 — prevede, per il personale con qualifica iniziale delle ex carriere, l'inquadramento nella qualifica funzionale di livello superiore con decorrenza giuridica al compimento di otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera, per cui il personale impiegatizio del ruolo speciale ad esaurimento, tenuto conto della valutazione dei tre anni di mansioni per l'inquadramento avvenuto con decorrenza 1° gennaio 1978 e degli ulteriori cinque anni di servizio maturati al 31 dicembre 1982 nonché della posizione di qualifica iniziale, si trova nella condizione di poter essere inquadrato — con decorrenza 1° gennaio 1983 — nelle nuove qualifiche funzionali superiori, come il corrispondente personale statale del ruolo ordinario.

Tale inquadramento, oltre a rappresentare un giusto riconoscimento della professionalità acquisita in quasi trent'anni di servizio, verrebbe a sanare finalmente una lunga situazione di disagio e determinerebbe un più equo trattamento per quanti svolgono funzioni di responsabilità, certamente riferibili a qualifiche di professionalità superiori a quella iniziale, dalla quale si sentono e sono stati in effetti penalizzati.

Nessuna norma osta, tra l'altro, a che il personale già inquadrato nel citato « ruolo speciale ad esaurimento » possa trovare collocazione nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio; basti pensare al personale già distaccato presso gli uffici della regione Friuli-Venezia Giulia oppure presso l'Università degli studi di Trieste, poi definitivamente collocato nei ruoli di tali enti.

Merita, inoltre, particolare considerazione anche il limitatissimo onere economico, immediato e futuro, rilevabile dal prospetto comparativo che segue.

## STIPENDI ANNUI LORDI

<i>al 31 dicembre 1982</i>	<i>dal 1° gennaio 1983</i>
2° livello 5.156.652	3° livello 5.227.992
4° livello 6.397.540	5° livello 6.452.580
6° livello 7.939.240	7° livello 8.265.600
7° livello 9.712.800	7° livello 9.712.800

Gli importi indicati « al 31 dicembre 1982 » sono quelli corrispondenti alle posizioni stipendiali in godimento da parte del personale con la massima anzianità di servizio e quelli indicati « dal 1° gennaio 1983 » corrispondono alla posizione stipendiale nella quale andrebbe a collocarsi il personale con il nuovo inquadramento.

Si deve, inoltre, considerare che tutte le posizioni stipendiali indicate sono suscettibili di miglioramento soltanto mediante gli scatti biennali di stipendio e che, per l'età media e l'anzianità di servizio già conseguita, il personale stesso potrà acquisire un massimo di 5 scatti — pari a 10 anni di servizio effettivo ancora da svolgere — per cui il maggior beneficio nel livello superiore, prospettabile in tale arco di tempo, varia da circa 80.000 a 190.000 lire lorde annuali.

Per quanto concerne la consistenza numerica del personale di che trattasi, già indicata in 243 unità, può essere più specificatamente rappresentata, nella attuale posizione di livello, come segue:

2° livello . . . . .	5
4° livello . . . . .	198
6° livello . . . . .	38
7° livello . . . . .	2
	243

La quasi totalità del personale presta servizio presso gli uffici del Ministero dell'interno (Questura e Prefettura) e presso il Commissariato del Governo nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le norme per l'inquadramento nelle qualifiche previste agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, si applicano anche al personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, già assegnato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 4 della citata legge ed inquadrato nei livelli funzionali 2° e 6° ai sensi dell'articolo 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in servizio alla data del 1° gennaio 1983.

Ai fini della valutazione dell'anzianità complessiva necessaria per la decorrenza giuridica dell'inquadramento prevista nella tabella IV del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, vanno considerati anche gli anni riconosciuti al predetto personale con decreto del Ministro del tesoro in applicazione dell'articolo 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

**Art. 2.**

Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui al precedente articolo 1, già inquadrato nel 7° livello funzionale retributivo ai sensi dell'articolo 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1983, nei profili professionali della 7<sup>a</sup> qualifica funzionale prevista dalla tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

**Art. 3.**

Resta salva per tutto il personale di cui ai precedenti articoli l'applicazione, se più favorevole, dei benefici previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

## Art. 4.

I titolari degli uffici, presso i quali il personale di cui all'articolo 1 ha prestato servizio nel triennio 1980-1982, d'intesa con le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, devono formulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, analitiche e motivate proposte d'inquadramento per ogni singolo dipendente.

Il consiglio di amministrazione, entro i novanta giorni successivi, procede alla valutazione delle proposte d'inquadramento, attribuendo al personale di che trattasi i singoli profili professionali secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 10 milioni annui, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni 1983 e 1984 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.